

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

DEBITRICE (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso il difensore avv. **OMISSIS**

Contro

Opponente

SOCIETA' CREDITRICE (C.F. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS** elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso il difensore avv. **OMISSIS**

opposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato **DEBITRICE** evocava in giudizio la **SOCIETA' CREDITRICE**, chiedendo “- accertata e dichiarata la nullità e/o l'invalidità e dunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione della fondatezza dei motivi di gravame di cui ai paragrafi I e II della spiegata opposizione, poiché fondato su prove documentali inammissibili, per l'effetto caducare e/o revocare comunque dichiarare nullo e/o annullare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. xxx/2021 pubblicato in data 03.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice Dr. F. Scolaro (R.G. xxx/2021); nel merito: - accertare e dichiarare la natura indebita delle somme ingiunte poiché frutto di un contratto apocrifo oltre che relative a prestazioni mai fruite dall'odierna opponente, per l'effetto caducare e/o revocare comunque dichiarare nullo e/o annullare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. xxx/2021 pubblicato in data 03.06.2021 dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice Dr. F. Scolaro (R.G. xxxx/2021); - in via riconvenzionale accertare incidenter tantum la consumazione ai danni della Sig.ra **DEBITRICE** del reato di tentata estorsione e per l'effetto condannare l'opposta alla refusione dei danni che si quantificano in via equitativa in una somma pari al doppio di quella illecitamente ingiunta, ovvero in altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia compresa nello scaglione da 5.200,01 fino a € 26.000,00; - in ogni caso, accertare e dichiarare la temerarietà della azione monitoria promossa dalla **SOCIETA' CREDITRICE** e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3, c.p.c, condannare l'opposta al risarcimento del danno in favore della Sig.ra. **DEBITRICE**, da liquidarsi in via equitativa nella misura del doppio della sorte ingiunta”.

Allegava in particolare le seguenti circostanze:

- che, in data 21.06.2021, veniva notificato alla odierna opponente **DEBITRICE** sovrintendente della Polizia di Stato ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto n. 902/2021, emesso in data 01.06.2021 e pubblicato in data 03.06.2021 dall'intestato l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Dr. Fernando Scolaro nel procedimento monitorio iscritto n. R.G. degli affari contenziosi 2392/2021, mediante il quale si ingiungeva alla medesima il pagamento della somma di € 5.739,38 oltre gli interessi, le spese, i compensi professionali e oneri di legge; - a fondamento della spiegata ingiunzione, parte opposta, esercente, tra le altre attività di noleggio di veicoli, in estrema sintesi, assumeva di essere creditrice della somma complessiva di € 5.739,38 portata da n 18 fatture insolute, tutte emesse in forza di un contratto quadro di locazione a lungo termine avente ad oggetto l'autovettura Opel corsa 1.4 GPL 120 Anniversary 90 cv targa xxxx asseritamente sottoscritto dalla **Sig.ra DEBITRICE** in data 28.06.2019.

Eccepeva la nullità del contratto di noleggio a lungo termine stante la presenza di sottoscrizione apocrifa.

Rilevava come contrariamente a quanto asserito dalla controparte, il medesimo (contratto in parola) non veniva sottoscritto dalla Sig.ra **DEBITRICE**, la quale, peraltro, non ha mai beneficiato di alcuna prestazione da parte della **SOCIETA' CREDITRICE** del tutto ignota all'odierna opponente prima dell'insorta controversia.

Si costituiva la **SOCIETA' CREDITRICE**, contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto delle domande.

La causa era istruita documentalmente e quindi trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

L'opposizione è fondata e va dunque accolta.

A tal riguardo occorre rilevare come la domanda proposta dall'opposta debba essere qualificata come azione di adempimento contrattuale.

Sarebbe stato dunque onere della parte quella di provare l'esistenza del titolo (l'esistenza del contratto). Una tale prova non è stata fornita.

Ed invero a fronte dell'espresso disconoscimento della firma presente sul contratto di noleggio prodotto, l'opposta ha formulato istanza di verifica (memorie ex art.183, sesto comma, n.1 cpc), tuttavia senza nulla produrre o indicare a sostegno della stessa.

A tal riguardo giova rammentare come "La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verifica, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verifica (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).

Correttamente pertanto il Giudice Istruttore nulla ha disposto con riguardo alla stessa, da stimarsi inammissibile.

Ne discende l'assenza di valenza probatoria di tale documento (contratto), oggetto di disconoscimento. Né d'altronde l'avvenuta stipula del contratto può essere inferita da altri elementi (quali il mero deposito di copia della carta di identità o delle buste paga).

Né ancora è stata data prova dell'avvenuta consegna dell'autovettura all'opponente.

Ne discende la fondatezza dell'opposizione.

Va invece rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento, non configurando la condotta descritta la fattispecie di truffa nè essendo stati provati i danni (allegati inoltre in modo assolutamente generico). Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate in favore di **DEBITRICE** ed a carico di **SOCIETA' CREDITRICE** in euro 145,50 per spese vive, euro 2540,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. xxx/2021;
- 2) Rigetta le ulteriori domande;
- 3) Regola le spese di lite come in parte motiva

Tivoli, 21/06/2023

Il Giudice
dott. Francesco Lupia